

Curatori

Enrico MEZZETTI – Professore Ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Roma Tre

Daniele PIVA – Professore a contratto di Diritto Penale Commerciale presso l'Università di Roma La Sapienza nonché Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Roma Tre

Autori

Giorgio SANTACROCE – Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione

Francesco MUCCIARELLI – Professore Associato di Diritto Penale presso l'Università Bocconi di Milano

David BRUNELLI – Professore Ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Perugia

Paolo IELO – Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Mario PALAZZI – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Antonio CANTARELLA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Anna Maria MAUGERI – Professore Ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Catania

Gian Luca SOANA – Giudice presso il Tribunale di Roma

Prefazione

La scelta di punire l'autoriciclaggio è sempre stata preponderante in ogni dibattito sulle prospettive di riforme della giustizia penale orientate a contrastare in modo rigoroso le forme di maggiore allarme della criminalità, ma non era stata finora portata avanti, non riuscendosi a calibrare il perimetro di tipicità di questo delitto in modo da renderlo immune da interferenze con il rispetto del principio del *nemo tenetur se detegere* e da svincolarlo da impostazioni di tipo sostanzialistico legate al rischio di sanzionare due volte condotte che rientrano in attività connotate da un disvalore unitario (*ne bis in idem*). Alla base del riconoscimento del c.d. privilegio di autoriciclaggio, presidiato dall'*incipit* delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. ("fuori dei casi di concorso nel reato"), c'è sempre stata la consapevolezza che la condotta di reato susseguente di chi ha concorso al compimento del reato presupposto è svolta di regola in prosecuzione della prima e, quindi, costituisce un normale (e quasi obbligato) sviluppo della condotta antecedente posta in essere dallo stesso soggetto, che in questo modo consegue i vantaggi perseguiti attraverso il reato principale ovvero ne mette al sicuro i risultati. La punibilità di quest'ultimo rappresenta, pertanto, l'antefatto che assorbe il contenuto offensivo della condotta successiva, che non può essere riguardata se non come la concretizzazione dello scopo per il quale è stato realizzato il reato presupposto e, in quanto tale, è concepita come una sorta di *post factum* non punibile rispetto ad esso, in virtù del principio dell'assorbimento (o consunzione che dir si voglia).

In questa prospettiva interpretativa, la scelta di politica criminale effettuata fino a ieri dal legislatore è stata quella di rinunciare a punire l'autore/partecipe del reato presupposto che abbia successivamente riciclato i proventi acquisiti, per punire soltanto il soggetto estraneo al compimento di quel reato che contribuisce, con il proprio comportamento, autonomo sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a occultare e rendere fruttuosi sul mercato il denaro e i beni illecitamente ottenuti.

Il rinnovato interesse per l'autoriciclaggio (che costituisce, di per sé,

un'occasione di riflessione per chiunque si misuri sulle vicende normative delle fattispecie di riciclaggio, sulla loro posizione "ancillare" rispetto al reato presupposto e sulle perduranti incertezze in ordine alla loro collocazione topografica e alla loro direzione lesiva) e le pressanti sollecitazioni ricevute dall'Italia in sede internazionale (OCSE, Unione europea, Fondo Monetario Internazionale) hanno determinato, da un giorno all'altro, un'improvvisa e repentina inversione di rotta, che ha spinto il legislatore a superare lo sbarramento costituito dalla clausola di salvaguardia che apre le fattispecie di riciclaggio e reimpiego e a sanzionare la condotta di autoriciclaggio come figura di reato a sé stante, tipizzando per la prima volta l'attività di *self-laundering* realizzata dall'autore/partecipe del reato presupposto (art. 648-ter.1, introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186).

Per la verità un segnale a innovare l'impostazione tradizionale si era già avuto con il d.lgs. n. 231/2007, che all'art. 2 aveva elaborato una nozione di riciclaggio priva della clausola di residualità che figura negli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e, per ciò stesso, astrattamente estensibile anche alle figure dell'autoriciclaggio e dell'autoreimpiego, ma la nuova formulazione non era diretta a incidere sulle fattispecie incriminatrici del codice penale, trovando applicazione solo ed esclusivamente nel contesto della disciplina di contrasto amministrativo all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e, quindi, con lo sguardo puntato agli obblighi antiriciclaggio in sede amministrativa.

Determinante per la nuova dimensione dogmatico-penale è stata invece l'indagine sulla portata offensiva del fenomeno dell'autoriciclaggio, che non può essere visto come la semplice e naturale prosecuzione di un'attività criminosa, ma un fatto sostanzialmente diverso e non consequenziale rispetto al reato presupposto, capace di assumere un ruolo di assoluta centralità nel sistema, attraverso l'immissione di disponibilità illecite nel mercato legale, così da alterarne il corretto funzionamento. Seguendo questa traiettoria dovrebbe essere scontata la completa parità di trattamento fra riciclaggio e autoriciclaggio, sia sul terreno dell'idoneità ad offendere interessi diversi da quelli del reato presupposto, sia sul versante del trattamento sanzionatorio, che dovrebbe essere uguale per entrambi, identico essendo il danno al mercato prodotto dal riciclaggio del provento delittuoso, sia che venga commesso dall'autore del reato presupposto sia che venga commesso da un soggetto diverso.

Attraverso la formulazione dell'art. 648-ter.1 c.p., che recupera una serie di elementi strutturali richiamati dalle proposte delle Commissioni Greco e Fiandaca, il riciclaggio dei proventi delittuosi acquisiti dall'autore/par-

tecipe del reato presupposto assume una sua rilevanza autonoma, pur venendo realizzato con le stesse condotte punibili, alternative ed equivalenti, indicate negli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. (che restano, pertanto, inalterate nelle due norme), attraverso un'esemplificazione terminologica che scandisce la sostanziale coincidenza delle condotte in sequenza. Sebbene non pochi tra i primi commentatori abbiano fatto notare che la nuova disposizione, finalizzata a dare una carica di rilevante offensività alle modalità esecutive della condotta posta in essere (resa palese dall'uso dell'avverbio "concretamente", riferito all'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni, utilità), non ricalca interamente l'orizzonte applicativo delle attività di riciclaggio e di reimpiego, avendo il legislatore provveduto a delimitare le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", sì da non potersi escludere casi in cui tali condotte non abbiano questa connotazione, con la conseguenza che rispetto ad esse dovrebbe rimanere in vigore l'antico "privilegio".

A detta di numerosi autori, attraverso l'incriminazione dell'autoriciclaggio si è posto rimedio alla più grave delle lacune rinvenibili nella disciplina di cui all'art. 648-*bis* c.p., perché la differenziazione tra autore del reato presupposto e soggetto diverso in tema di riciclaggio di proventi illeciti è stata la prima ragione di fallimento dell'obiettivo di tutela perseguito dalla previsione di cui all'art. 648-*bis* c.p., provocando gravi danni al circuito dell'economia legale. La mancata penalizzazione dell'autoriciclaggio, insomma, al di là dell'esatta portata precettiva della sua originaria non punibilità, è stata percepita come una sorta di norma penale di favore nella repressione dei fenomeni criminali più gravi e di una radicale incomprendenza delle dinamiche di contrasto agli stessi, di per sé costituzionalmente sindacabile alla luce della più recente giurisprudenza del giudice delle leggi. Anche se il terreno è molto scivoloso, incriminando l'autoriciclaggio si inserisce un tassello importante per completare il quadro delle misure di contrasto all'inquinamento del mercato, considerato che la repressione del riciclaggio, sulla base di un semplice riscontro comparatistico, mira a realizzare un obiettivo ben preciso: alzare il *firewall* fra mercato legale e capitali criminali. Se questi invadono l'area dell'economia legale, si altera non solo la concorrenza, ma, nel medio periodo, si può addirittura azzerarla, espellendo le imprese legali grazie al *surplus* di liquidità che può creare la criminalità economica.

Non a caso, si fa notare che un limite sistematico all'impunità dell'autoriciclaggio va già rinvenuto nella fattispecie del trasferimento fraudolento

di valori di cui all'art. 12-*quinqies*, d.l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356 dello stesso anno, che nel tempo ha manifestato un'attitudine applicativa più ampia di quella che il legislatore si proponeva di attribuirle. Il tratto fondamentale di questo reato è la creazione volontaria di una situazione di apparenza giuridica e formale, attuata separando colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di un determinato compendio patrimoniale e colui o coloro che, in base a un'attribuzione fittizia, ne risultano titolari, e finalizzata ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale o ad agevolare la commissione di delitti di riciclaggio. La giurisprudenza è giunta a leggere questa norma nella prospettiva di sanzionare l'autoriciclaggio, punendo l'autore del reato presupposto il quale trasferisce fittiziamente il provento del medesimo per agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo. Altrettanto significativa, per le considerazioni che si svolgono, è la previsione dell'art. 41-*bis*, comma 6, c.p. riguardo alla c.d. aggravante di riciclaggio, che punisce il finanziamento di attività del sodalizio di tipo mafioso effettuate con la ripulitura dei proventi del reato, stabilendo un aumento di pena laddove le condotte siano realizzate dai membri del sodalizio. L'esplicito accostamento tra riciclaggio e criminalità organizzata ha spinto il legislatore ad assegnare all'autoriciclaggio (*rectius*: autoreimpiego) conseguenze fortemente stigmatizzanti per l'autore/partecipe del reato presupposto, per un verso introducendo una deroga alla non punibilità delle condotte di reimpiego di proventi derivanti da reato e per altro verso smentendo che il privilegio dell'autoriciclaggio avvantaggi la criminalità organizzata.

L'accelerazione impressa al nuovo reato ha influito però sulla qualità della sua formulazione, lasciando persistere da un lato le tradizionali criticità evidenziate in dottrina nei riguardi della punibilità dell'autoriciclaggio (sul rispetto del principio del *nemo tenetur se detegere*, sul rischio di doppie incriminazioni, sull'inquadramento sistematico della fattispecie, sull'individuazione dei beni giuridici lesi, sulla stretta contiguità con la ricettazione, ecc.) ed evidenziando dall'altro nuove ragioni di preoccupazione, destinate ad avere serie ripercussioni sul terreno interpretativo e ad incidere sulla pratica applicazione della norma. A cominciare dal più favorevole trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per l'art. 648-*bis* c.p. che sa tanto di compromesso per non aver saputo affrancare del tutto l'autoriciclaggio dai fatti pregressi; per arrivare all'estrema ampiezza dell'espressione "provenienti dalla commissione di un delitto non colposo", che individua l'oggetto materiale del reato ed è fondamentale per stabilire la reale portata della fattispecie, soprattutto con riferimento a condotte scarsamen-

te offensive e ai reati tributari (frode fiscale, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione). Allo stesso modo fa discutere e desta perplessità l'inedita e ambigua formula "mera utilizzazione o godimento personale" che figura nel quarto comma dell'art. 648-ter.1 c.p., che, pur nel lodevole intento di evitare aggravati sanzionatori ingiustificati e incontrollabili, presenta margini di indeterminatezza rimessi di fatto alla discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.

Ma c'è di più. Nell'esperienza giurisprudenziale la figura dell'autoriciclaggio svolge un ruolo strategico per i suoi intrecci e rimandi con istituti rilevanti del diritto penale, quali il concorso nel reato, le cause di esclusione della punibilità, il concorso di persone nel reato proprio, la responsabilità penale degli enti, il sequestro preventivo (preordinato alla confisca) del profitto, del prezzo o del prodotto derivante dalla commissione di questo reato.

Di tutti questi risvolti problematici, molti dei quali di non facile soluzione, i saggi qui raccolti danno puntualmente conto, fornendo un inventario completo della pluralità di temi che un argomento scottante come l'autoriciclaggio coinvolge, enunciando alcuni possibili orientamenti interpretativi e contribuendo a creare un terreno comune di riflessione di elaborazione della delicata materia.

Il volume offre un'attenta e approfondita indagine sulla nuova disciplina dell'autoriciclaggio, affrontando in maniera articolata e ben definita le più importanti questioni che si dibattono attorno ad essa, con un taglio operativo e professionale e con un alto livello di analisi, prestando particolare attenzione alle posizioni della dottrina più recente e alle decisioni della giurisprudenza. Un libro, quindi, di utile consultazione, che dà al lettore gli strumenti necessari per comprendere la composita storia di una figura di reato, contraddistinta da un mai sopito contrasto di opinioni sulla necessità o meno della sua punibilità e dall'ondivago incedere di una disciplina normativa spesso confusa e disomogenea per la molteplicità degli obiettivi perseguiti dal legislatore e degli interessi avuti di mira.

Giorgio Santacroce

Introduzione

Le ragioni di politica criminale che, nonostante l'avversità della dottrina prevalente, hanno indotto il legislatore a liquidare definitivamente l'anacronistico privilegio dell'autoriciclaggio, in analogia con i modelli europei (francese, spagnolo, svizzero, portoghese, belga, tedesco o anche quello del vicino Stato della Città del Vaticano), affondano le radici, oltre che negli *input* derivanti dai diversi strumenti internazionali, in una nuova concezione del reato come "circolo" o "circuito" nell'ambito del quale non ha più tanto senso parcellizzare le varie entità di cui si compone, nei termini del *pre* o del *post-factum*, dovendosi piuttosto focalizzare l'intervento sui profili di connessione teleologica o consequenziale che caratterizzano l'*iter criminis* complessivo.

Ci si avvede ormai come, seppure al prezzo di evidenti tensioni col principio del *ne bis in idem* (specie se inteso in ottica CEDU con riferimento al fatto *hic et nunc* e indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica), ogni visione "atomistica" sia inevitabilmente destinata a rimanere cieca di fronte allo sviluppo di una criminalità sempre più organizzata nell'ideazione, sviluppo, attuazione e compimento di una catena di reati che non ha più davvero senso spezzare, anche a livello di prevenzione-repressione.

Al centro dell'intervento normativo non sussiste più la commissione di singoli reati ma l'individuazione di una "galassia" di illeciti avvinti da un vincolo finalistico, organizzativo e sistematico in base al quale ciò che viene "prima" neppure può più comprendersi senza ciò che viene "dopo".

Come la mafia imprenditrice si fa carico non solo di conseguire ma anche di reinvestire i relativi proventi e trarne utilità economiche, gestendo ogni fase del relativo processo, così anche il legislatore non può più limitarsi a interventi spot dai risultati inevitabilmente parziali ma deve sforzarsi di individuare una visione d'insieme da tradurre in misure di contrasto a 360 gradi coordinate tra di loro: all'unica regia che sorregge il crimine organizzato deve, giocoforza, contrapporsi un'unica strategia di contrasto.

Plasticamente, la connessione emerge anche dagli stessi testi in cui, a prescindere da tempi e logiche parlamentari o di consenso, si interviene significativamente su più fronti, in quanto intrinsecamente collegati tra di loro,

nell'ambito di "pacchetti" piuttosto che di singole "misure": dall'autoriciclaggio e la *voluntary disclosure* di cui alla legge n. 186/2014 alle nuove false comunicazioni sociali introdotte con l'ennesimo provvedimento "contenitore" intriso di disposizioni anticorruzione e di contrasto alle associazioni di stampo mafioso (legge n. 69/2015). Stessa impostazione da ultimo seguita in Germania dove è con l'ennesima legge contro la corruzione del 26 novembre 2015 (Gesetz zur Bekämpfung der Korruption) che si è finalmente abrogata la clausola di non punibilità dei casi di autoriciclaggio.

In questo contesto l'autoriciclaggio assume una centralità indiscussa segnando il passaggio da una strumentalità "occasionale", come quella dei falsi o dei reati tributari rispetto a frodi o corruzioni, ad un nesso sistemico tra condotte di captazione o procacciamento di profitto da un lato e di assicurazione o reimpiego mediante sfruttamento dell'altrui compiacenza o disponibilità, dall'altro.

Siamo di fronte ad una logica di connessione "*paratattica*" di reato commesso per consolidare il profitto di altro reato o per portarlo comunque a conseguenze ulteriori, quale simbolo più evidente della nuova criminalità del profitto che ha ormai soppiantato quella contro il patrimonio, divenuto mero riferimento categoriale, proiettando l'offesa verso una dimensione pluralista in cui gioca un ruolo predominante la tutela della concorrenza e del mercato nonché della stessa amministrazione della giustizia.

Una fattispecie dai confini potenzialmente sterminati, capace di attrarre a sé ogni delitto non colposo purché produttivo di qualsiasi utilità, nonché di spalancare le porte a provvedimenti ablatori di portata ormai imprescindibile nell'ottica di una sorta di nuovo *nullum crimen sine confiscatione*, i cui prodromi affiorano anche nelle recenti prese di posizione della Corte di Cassazione a proposito della distinzione tra confisca diretta o per equivalente di denaro (Sez. Un., nn. 10561/2014 e 31617/2015).

Ed è proprio la capacità "onnivora" dell'autoriciclaggio che presumibilmente alimenterà ampi dibattiti in ordine al suo ambito di applicazione e a possibili duplicazioni sanzionatorie anche se, alla luce dei primi casi di cui è dato sapere ad appena un anno dalla sua introduzione, dovrà presumibilmente attendersi un bel po' prima di avere decisioni di legittimità di un certo spessore, salvo quelle, sinora intervenute in fase cautelare (Cass., Sez. II, n. 3691/2016).

Certo è che, ad oggi, l'art. 648-ter.1 c.p. si presenta come strumento davvero efficace per superare la prescrizione del reato avamposto, estendere la confisca di valore a reati per i quali non è attualmente prevista (un esempio per tutti i delitti di bancarotta), affermare la responsabilità del-

l'ente quando il reato-presupposto non è incluso nel catalogo del d.lgs. n. 231/2001 (come per i reati tributari) o comunque inseguire all'infinito il profitto illecito attraverso la possibile contestazione di un "autoriciclaggio da autoriciclaggio".

Ciò premesso, lo scopo del presente volume non è certo quello di discutere le predette ragioni di politica criminale per fomentare il sondaggio sul *sì* o sul *no* all'autoriciclaggio, ma piuttosto quello di coglierne il *come*, il *quando* e il *perché*: lungi dal poterne vagliare le rilevanti implicazioni sistematiche, anche in rapporto alla vasta letteratura in tema di riciclaggio, si vuole cioè offrire un confronto tra le diverse sensibilità degli operatori (accademici, avvocati e magistrati) sui principali snodi interpretativi che, di qui a poco, ci si troverà a dover fronteggiare.

A tal fine, si è inteso anzitutto metterne a fuoco gli elementi costitutivi nell'ambito di un'esegesi analitica relativa a soggetti attivi, condotte punibili, presupposto e oggetto materiale, momento consumativo, profili intertemporali e regime sanzionatorio, tratteggiando prime soluzioni a problemi apparentemente insormontabili dovuti alla indiscutibile imprecisione legislativa.

Di particolare interesse, al riguardo, le questioni in tema di concorso di persone e mutamento del titolo di reato, rispetto alle quali serpeggia già il panico tra i commentatori nonché il sospetto di qualche gaffe o paradosso legislativo in rapporto alle diverse figure di "riciclaggio in proprio", "eteroriciclaggio" (o riciclaggio "per altri") o "autoriciclaggio parziale", data la coesistenza di fattispecie a identica condotta la cui nota distintiva continua a ruotare soltanto attorno al (pregresso) ruolo dell'agente.

Quanto alla posizione dell'ente, ci si è chiesti se davvero il *vulnus* di legalità aperto nel d.lgs. n. 231/2001 possa essere superato attraverso un'interpretazione sostanzialmente ortopedica, già sponsorizzata dalle principali associazioni di categoria, volta a limitarne l'applicazione alle ipotesi che abbiano come presupposto reati già compresi nel catalogo di quelli idonei a generarne la responsabilità; per poi illustrare le necessità di aggiornamento del *risk assessment* e del *risk management* nell'ambito dei modelli di organizzazione, gestione e controllo con particolare riguardo alle modalità di gestione dei flussi finanziari e all'utilizzo di monete virtuali; non senza dar conto, infine, delle particolari responsabilità dell'organismo di vigilanza rispetto alla prevenzione del rischio di autoriciclaggio per come desumibili già dagli artt. 52 e 55, d.lgs. n. 231/2007.

Altro tema di approfondimento è quello inerente la definizione dei rapporti dell'autoriciclaggio con altre figure criminose, alcune delle quali già

sperimentate a contrasto delle operazioni di *money laundering*: dal trasferimento fraudolento di valori, sinora utilizzato per punire anche l'autore del reato presupposto per condotte astrattamente riconducibili all'art. 648-*bis* c.p., all'associazione a delinquere di stampo mafioso e all'aggravante di riciclaggio di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, c.p. nei termini indicati dalla Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 25191/2014) o a quella dell'uso del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. n. 152/1991, senza contare un possibile inquadramento nell'ambito del reato transnazionale di cui all'art. 3, legge n. 146/2006.

Non si poteva poi omettere in questa sede un *focus* sul fenomeno dell'autoriciclaggio dei proventi dei reati tributari, il cui sistema è stato recentemente revisionato col d.lgs. n. 158/2015, con particolare riferimento ai rapporti con le procedure conciliative da un lato e con le misure di prevenzione patrimoniali dall'altro.

Infine, il volume si prefigge di fornire indicazioni in ordine ai problemi che verosimilmente si manifesteranno per primi nella prassi giudiziale, in quanto inerenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari di sequestro preventivo in funzione della confisca prevista per l'autoriciclaggio dall'art. 648-*quater* c.p.: dalla prova del *fumus commissi delicti*, all'individuazione del momento di commissione del reato e del relativo *quantum* di profitto, ai rapporti col sequestro del profitto del reato presupposto e con la sua eventuale restituzione, sino alle ipotesi di concorso tra persone fisiche ed ente collettivo. Si tratta, invero, di temi intrecciati sui quali notoriamente la giurisprudenza appare davvero ancora molto incerta e che tuttavia, in mancanza di adeguate contromisure, l'introduzione della nuova fattispecie rischia soltanto di moltiplicare *ad infinitum* offrendo l'ennesimo banco di prova per soluzioni possibilmente dotate di una certa stabilità.

Insomma, al netto di ogni sterile critica al prodotto legislativo, il tentativo intrapreso col presente volume nell'ottica dei suoi curatori è soprattutto quello di cogliere le annose questioni interpretative poste dalla nuova fattispecie abbozzando nel contempo riflessioni, idee o valutazioni in grado di fornire utili indicazioni all'operatore, sia pur con tutta la prudenza del caso, nella consapevolezza che, piaccia o non piaccia, alla giurisprudenza spetta ora un duro lavoro (forse anche troppo) in quanto di autoriciclaggio nei prossimi anni si discuterà molto, essendo esso destinato a diventare, insieme alle misure di prevenzione patrimoniale, il più formidabile strumento di contrasto alla criminalità organizzata (anche transfrontaliera) del profitto, d'impresa e non.

Enrico Mezzetti-Daniele Piva

Capitolo 1

La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie

di Francesco Mucciarelli

Sommario: 1. Le condotte punibili e il momento consumativo. – 2. L'oggetto materiale e il delitto-presupposto. – 3. I soggetti attivi. – 4. La differenziazione connessa alla gravità del reato-presupposto. – 5. Il “godimento personale” come clausola di delimitazione del tipo.

1. Le condotte punibili e il momento consumativo

Il comma 1 dell'art. 648-ter.1 c.p. dettaglia le condotte penalmente rilevanti. La formula legislativa concentra la tipizzazione nei verbi espressivi dei comportamenti proscritti (*impiegare, sostituire, trasferire*): in prima approssimazione sembra non azzardato ritenere che il primo d'essi (*impiegare*) alluda a qualsivoglia forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale, mentre le forme della sostituzione e del trasferimento (che rimandano a ogni modalità che realizzi l'effetto indicato dal tema verbale) finiscono con il trasformare – all'apparenza – il reato in questione in una sorta di reato a forma libera qualificato dal risultato perseguito (la trasformazione o la sostituzione)¹.

¹ Segnalano tuttavia la confusione normativa, che comprende fra le condotte punibili di autoriciclaggio tanto figure proprie del riciclaggio tanto quelle proprie del reimpiego, GULLO, *Autoriciclaggio*, voce per *Il libro dell'anno del diritto 2016 Treccani*, a cura di Garofoli-Leo, anticipata in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 dicembre 2015, 6 s.; D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.) ovvero degli enigmi insolubili riservati ai solutori “più che abili”*, in BACCARI-LA REGINA-MANCUSO (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Padova, 2015, 3 ss. e DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica cri-*

Si è per un verso osservato che i termini descrittivi dei comportamenti riprovati, rimandando alle omologhe figure contemplate negli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., ne manterrebbero inalterata la valenza semantica², ciò implicando un sostanziale dislivello tra le strutture tipologiche delle preesistenti fattispecie e quella di nuova introduzione.

Per altro verso, non deve però sfuggire il rilievo che il legislatore della riforma, proprio elencando tutte le condotte punibili *ex* artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., ha con ogni probabilità inteso – seppur con una prosa normativa a dir poco discutibile quanto a rigore espressivo e ad attenzione sistematica – descrivere qualunque forma di re-immissione in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» legali di denaro o beni di provenienza delittuosa.

Sembrano deporre in questo senso, da un lato, la generale portata della disposizione dell'art. 648-*ter*.1 c.p., trasparentemente destinata a fronteggiare la criminalità orientata al profitto (soprattutto nella dimensione della criminalità economica, intesa più precisamente come la flessione verso forme d'illegalità delle attività d'impresa *lato sensu* e non soltanto come criminalità organizzata che investe nell'economia "legale" i propri proventi): se a tale fenomeno si ha riguardo, non è difficile avvedersi che la utilizzazione di mezzi provenienti dalle stesse attività illegali dà luogo a un fattore di significativa alterazione delle regole della concorrenza e del mercato.

La disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo, generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza) ne permette infatti l'impiego o verso ulteriori attività illecite (rispetto alle quali possono predicarsi analoghe connotazioni perturbative della concorrenza e del mercato), o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai competitori in ipotesi rispettosi delle regole.

minale si fa politica e cede il passo alle esigenze investigative, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 796 che notano come nella fattispecie di nuovo conio non sia stato riprodotto il sintagma "altre operazioni", deficit che, oltre a importare qualche perplessità applicativa nella definizione delle condotte punibili *ex* art. 648-*ter*.1 c.p., finirebbe per ridurre l'ambito applicativo della fattispecie stessa. Sul punto, cfr. anche TROYER-CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *www.penale contemporaneo.it*, 23 gennaio 2015, nonché, scusandomi per l'ineleganza dell'autocitazione, v. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 1/2015, 108.

² Cfr. D'ALESSANDRO, *op. cit.*; DELL'OSSO, *op. cit.*, 808.

L'idea di fondo, che sembra giustificare l'incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa dunque sulla considerazione di *congelare* il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico"

Dall'altro – e sul piano dell'esegesi – sta la specifica indicazione normativa (valevole per tutte le condotte vietate) esplicitamente espressiva dei "luoghi" all'interno dei quali i beni di provenienza criminosa vengono introdotti («attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative»). Proprio tale "destinazione" pare costituire la chiave ermeneutica di questo lineamento della disposizione, in quanto essa si presenta come tratto unificante dei comportamenti proibiti, colti nella loro dimensione funzionale al perseguimento del fatto di autoriciclaggio (re-immissione nel circuito dell'economia legale di beni derivanti dai delitti in precedenza commessi dall'agente).

Ben suggestiva in questo senso è infatti l'opzione legislativa di riprodurre – nella descrizione delle condotte punibili *ex art. 648-ter.1 c.p.* – non soltanto tutte le caratterizzazioni contemplate nei delitti degli artt. 648-*bis* e 648-*ter c.p.*, ma anche e soprattutto di connotarle – tutte – con l'ulteriore requisito dell'obiettivo delle stesse (appunto l'immissione nell'economia legale), estremo non preveduto nella figura del riciclaggio.

Riguardate dal punto di vista della destinazione perseguita, le condotte tipiche *ex art. 648-ter.1 c.p.* sembrano allora descrivere le possibili modalità di realizzazione dell'effetto proscritto: in questo senso si è detto in principio che la voce verbale "impiega" sembra riassumere le forme molteplici di re-immissione dei beni di provenienza delittuosa nell'economia legale, attenendo le altre due modalità della condotta (descritte come "trasformazione" e "sostituzione") a forme fenomeniche specifiche attraverso le quali la re-immissione può essere effettuata.

Si è in precedenza alluso all'apparente natura di reato a forma libera del delitto di autoriciclaggio: così, ovviamente, non è, perché, a tacer d'altro, alla tipizzazione delle condotte punibili presiedono altri due fattori di cruciale rilievo nell'economia complessiva della fattispecie, fattori che – a ben vedere – paiono fornire all'interprete l'autentica chiave ermeneutica per intendere l'esatto perimetro della condotta tipica: da un lato sta la clausola modale («*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*»)³, dall'altro la previsione del comma quarto, con-

³ Cfr. sul punto D'ALESSANDRO, *op. cit.*; nonché già PIVA, *Il volto oscuro dell'autorici-*

cernente la destinazione non punibile delle ricordate disponibilità di illecita provenienza⁴ (e della quale si dirà in seguito).

Conviene qui esaminare partitamente tali fattori, principiando da quello contemplato nell'ultimo alinea del comma primo. Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all'ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano tuttavia un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

La questione merita ancora attenzione, soprattutto se la si considera in relazione agli esiti giurisprudenziali sperimentati in materia di riciclaggio, dove la condotta di ostacolo è stata in sostanza assimilata a qualsiasi modalità capace di generare anche soltanto un ritardo nella identificazione⁵.

La presenza dell'avverbio "concretamente" (non presente nella figura dell'art. 648-*bis* c.p.), oltre ad esigere l'accertamento in termini oggettivi e strettamente collegati al singolo caso della efficienza ostacolatrice, richiama l'interprete a un'esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine *ostacolare* la pienezza del suo valore semantico, che – in sede di prima approssimazione – ben può essere colto nel frapporre un mezzo (di qualunque genere) allo svolgimento di una azione o alla esplicazione di una facoltà (nel caso: il tracciamento della provenienza, ovvero lo svolgimento dell'attività a ciò finalizzata), mezzo che tuttavia deve essere in concreto (*id est*: avuto riguardo al caso specifico) capace di ridurne significativamente l'effetto o la portata, oppure di ritardarne in modo altrettanto significativo il compimento.

Una interpretazione che non tenesse nel conto dovuto (necessariamente al cospetto del rispetto del superiore canone della legalità) tale estremo di fattispecie, importerebbe una torsione della disposizione che, facendone

claggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3/2015, 63 s.

⁴ Sul punto cfr. D'ALESSANDRO, *op. cit.*

⁵ V. ad esempio, tra le più recenti, Cass., Sez. II, 25 febbraio 2014, n. 9026, in *CED Cass.*, rv. 258525, secondo cui per «*la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., (...) non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni*». Paveva il rischio che sul piano prasseologico, siffatta connotazione dell'art. 648-*ter*.1. c.p. finisca per il convincere la giurisprudenza a qualificare il delitto di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) come reato di pericolo presunto, D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 21.

smarrire la determinatezza, rischierebbe di esporla a ben fondate censure di legittimità costituzionale sul versante del principio di legalità e forse anche su quello del canone del *ne bis in idem*.

La ricordata connotazione modale delimita infatti in maniera decisiva la fattispecie: non qualunque re-immissione nell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (nelle forme dell'impiego, sostituzione, trasferimento), bensì soltanto quelle che siano ulteriormente caratterizzate dall'estremo dell'ostacolo concretamente idoneo potranno dirsi tipiche nel cospetto dell'art. 648-ter.1 c.p.⁶.

La funzione selettiva assegnata all'estremo in discorso, se per un verso contribuisce a disegnare in modo netto il perimetro del tipo, escludendo dalla penale rilevanza qualunque condotta priva di tale coloritura decettiva, dall'altro connota in modo significativo la fattispecie punibile sul versante assiologico. Secondo quest'ultimo profilo non è difficile avvedersi che proprio la componente modale arricchisce il fatto descritto dall'art. 648-ter.1 c.p. sul piano del disvalore, caratterizzando (e dunque selezionando) quelle condotte che recano impresso un corposo *quid pluris* (sia in termini di alterità rispetto al reato-presupposto, sia in chiave di differente oggetto dell'offesa) rispetto a quella che altrimenti potrebbe essere considerata una sorta di automatico (e quasi necessitato) uso del provento del delitto presupposto⁷.

Di spessore ancor più rilevante il fattore ricavabile sul piano sistematico dalla previsione del quarto comma, che, oltre a disegnare un ambito di non applicabilità della fattispecie incriminatrice, contribuisce a definirne la por-

⁶ Sul punto osserva correttamente D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 19, che «l'impiego, la sostituzione o il trasferimento che si presentino come "trasparenti" e "tracciabili" e non diano vita, dunque, a una interposizione di ostacoli che rendano obiettivamente più difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del provento, non saranno sufficienti a integrare il delitto di autoriciclaggio». Nel medesimo senso PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 62 e 63 che nella concreta idoneità ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa intravede il vero "fulcro" della nuova fattispecie comune, invero, a quelle analoghe già note all'ordinamento (art. 2, d.lgs. n. 231/2007 o art. 12-quinquies, d.l. n. 306/1992). Più in generale v. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2013, 631 ss.

⁷ Si ipotizzi il caso dell'amministratore di società che, avendo commesso il delitto di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000) destini le disponibilità per tal modo generate al pagamento degli stipendi dei dipendenti (ovvero dei creditori sociali). Trattandosi di flussi finanziari che fuoriescono dalla "cassa" dell'impresa, non vi è alcuna modalità di ostacolo e il fatto non è tipico al cospetto del delitto di autoriciclaggio. Diverso il caso della provenienza delle disponibilità da una attività intrinsecamente illecita, posto che in tale evenienza la fonte viene necessariamente 'schermata' per motivi facilmente intuibili.

tata. È opportuno segnalare che la descrizione in termini di utilizzazione personale delle disponibilità e di godimento (egualmente personale) dei beni di provenienza illecita permette di caratterizzare in negativo le condotte di sostituzione e trasferimento, in modo più preciso e vincolante per l'interprete di quanto non sarebbe in assenza di tale clausola.

Nella prospettiva qui delineata ben si comprende come una utilizzazione a fini personali (e senza modalità di ostacolo) dei mezzi economici derivanti dal reato-presupposto (sia che tale impiego si risolva nell'acquisto di beni di consumo di qualsiasi genere, sia che si concretizzi nel godimento di beni immobili o ad essi equiparabili) è destinata a rimanere estranea all'ambito della disposizione: e non già per una differente valutazione sul piano assiologico fra consumo privato e impiego imprenditoriale o economico. Al contrario: perché proprio nella re-immissione (attraverso modalità idonee a celarne la provenienza delittuosa) nel circuito dell'economia legale si realizza la più profonda delle offese. Non senza dimenticare che «la deroga al *ne bis in idem* sostanziale potrebbe giustificarsi solo in presenza di atti che *non si traducono nel mero godimento o nella trasparente disposizione del provento* (che integrano, lo si ripete, la *naturale prosecuzione* dell'illecito-presupposto)»⁸.

Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale (ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale). Considerazione analoga vale per la

⁸ PIERGALLINI, *Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio*, Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014 – Proposta di legge c. 2247 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, in *www.camera.it*. (corsivi nel testo). In senso del tutto analogo, v. *Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, istituita con d.m. 10 giugno 2013 e presieduta dal prof. Fiandaca, *Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca*, in *www.penale contemporaneo.it*, 12 febbraio 2014, 6, che ritiene necessario circoscrivere «il reimpiego penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo o imprenditoriale (come tale trascendente l'utilizzazione per mero godimento personale dei proventi dell'attività delittuosa)» (*ivi*, 11). In senso diametralmente opposto SGUBBI, *Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 dicembre 2014, 4 s., ad avviso del quale la nuova norma è irrazionale e moralmente deprecabile in quanto «privilegia l'edonismo e condanna come riprovevole l'attività produttiva».

condotta di sostituzione, nella quale ad assumere rilievo penale sarà quella trasformazione del bene o della disponibilità che al contempo ne muti la destinazione dall'utilizzazione personale a quella (di impiego) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Come s'è appena sopra accennato, alla descrizione del fatto punibile contribuisce in maniera cruciale la destinazione delle disponibilità di provenienza illecita, le quali ultime devono essere tassativamente conferite in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative»⁹. L'elencazione soffre di palesi sovrapposizioni e di qualche conseguente ridondanza (senza che vi sia però alcun elemento di contraddizione interna), ma è tuttavia esplicita e inequivoca nel circoscrivere l'impiego, il trasferimento o la sostituzione ad assegnazioni delle ricordate disponibilità ad ambiti rientranti nello svolgimento di attività economiche legali: nel momento nel quale tale estremo della fattispecie caratterizza l'offesa, esprimendo il disvalore della condotta (l'effetto perturbativo sulla concorrenza del quale s'è detto in precedenza), esso al contempo connota anche i comportamenti punibili, segnalandone la rilevanza in quanto determinano il risultato proscritto (appunto la re-immissione nel circuito legale di mezzi di provenienza delittuosa).

Riguardato nel suo insieme, il tessuto normativo dell'art. 648-ter.1 c.p. quanto al cruciale momento della descrizione della condotta punibile mostra due momenti topici che svelano il malcelato intento legislativo di approntare una figura incriminatrice senza lacune: da un lato l'elencazione dei comportamenti (designati con le voci verbali *impiegare, sostituire, trasferire*), dall'altro il catalogo delle "destinazioni" dei beni oggetto dei comportamenti medesimi: in entrambi i casi l'afflato alla completezza riesce disfunzionale e mostra la sciatteria tecnica del legislatore.

Della portata ridondante del catalogo delle destinazioni – dovuta all'impiego di termini dal valore pressoché sinonimico (e dunque scarsamente efficienti sul piano descrittivo-selettivo) – si è appena detto e non occorre aggiungere altro. Quanto all'evocazione delle distinte voci verbali per la definizione delle condotte, è qui bastevole notare che esse riprendono con cadenze pressoché pedissequae la fraseologia degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. senza che questo modo di redazione avvantaggi l'interprete nella lettura della disposizione.

Uno sforzo ermeneutico che tenga però conto del canone secondo cui va considerato il significato delle parole «secondo la connessione d'esse» può forse soccorrere. Se si collegano strettamente e direttamente (come dove-

⁹ Si vedano sul punto le approfondite riflessioni di D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 18 ss.

rosamente richiede la norma) i tre verbi con i quali esordisce il comma 1 dell'art. 648-ter.1 c.p. alle voci che descrivono le "destinazioni" dei beni, è facile avvedersi – come si è anticipato – che l'*ubi consistam* della norma è rappresentato dalla re-immissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilità).

A ben vedere un'attività di trasferimento, ovvero di sostituzione, così come d'impiego, in attività (ad es.) finanziarie altro non esprime – sul piano semantico e al di là delle varianti lessicali – se non una fattispecie di re-introduzione nel ciclo economico di beni di provenienza delittuosa. Né siffatta proposta interpretativa pare irrispettosa del vincolo esegetico costituito dal valore letterale delle parole, posto che la valenza sinonimica dei termini impiegati dal legislatore (e quindi la loro attribuibilità a eguali campi semantici) esclude il rischio di violare il superiore canone del divieto di analogia.

Non sembra revocabile in dubbio – stante la struttura delle condotte evocate dalle voci verbali impiegate dal legislatore – che il reato abbia natura istantanea, destinato quindi a realizzarsi nel momento nel quale la re-immissione (nella forma dell'impiego, del trasferimento o della sostituzione) viene posta in essere (con la modalità ostacolativa di cui si è detto).

Altrettanto indubitabile – come s'è in principio osservato – che eventuali trasferimenti (successivi al primo) e che siano tuttavia caratterizzati da rinnovate forme di ostacolo alla tracciabilità dei beni, daranno luogo ad altrettante violazioni del precetto, che consiste propriamente nel divieto di circolazione nel ciclo economico legale di mezzi di provenienza illecita in forme che ostacolano la tracciabilità della fonte¹⁰.

Né osta a tale conclusione – che, logicamente, discende dalla natura istantanea del reato – il rilievo che ciò importerebbe una sorta di automatica iterazione sanzionatoria¹¹: a ben vedere non v'è alcunché di automatico, ma semplicemente una *nuova* condotta di trasferimento con modalità d'ostacolo deliberatamente posta in essere dell'agente, ferma restando l'applicabilità dell'istituto della continuazione.

Un differente profilo merita invece d'essere esaminato alla luce della struttura del delitto di nuovo conio: anche se la natura istantanea del reato impone che il momento consumativo coincida con il compimento della con-

¹⁰ Cfr. ancora D'ALESSANDRO, *op. cit.*; PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 66.

¹¹ In questo senso SGUBBI, *op. cit.*; PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 66.

dotta di re-immissione (in modo idoneo da ostacolarne la tracciabilità), *quid iuris* di eventuali successivi re-investimenti dei frutti delle disponibilità oggetto della primigenia condotta di re-immissione?

In altri termini: quando all'interno di un medesimo veicolo finanziario (o di una stessa attività imprenditoriale e via esemplificando) vengano progressivamente investiti gli utili derivanti da quella fonte (costituente l'oggetto della prima – in senso cronologico – attività di autoriciclaggio), si è al cospetto di una nuova e autonoma violazione del precetto?

La risposta non può che essere negativa, dal momento che tale condotta di re-investimento non è connotata in termini d'ostacolo, sicché non può dirsi integrato il comportamento prescritto dall'incriminazione. Se, diversamente da quanto ipotizzato, l'agente destinasse altrove tali proventi (ad esempio: collocandoli in un'altra struttura finanziaria "schermata" al fine di non renderla tracciabile), non vi sarebbe dubbio alcuno circa la sussistenza di una nuova e diversa violazione del precetto.

Tornando al caso del mero re-investimento all'interno della medesima struttura finanziaria (e ipotesi assimilate), diviene questione problematica l'identificazione del momento consumativo del reato: ferma la natura di reato istantaneo del delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p., la consumazione ben potrebbe coincidere con l'ultimo (in senso cronologico) degli atti di re-investimento (all'interno dello stesso veicolo "ostacolante").

A ben vedere, infatti, in simili evenienze non si realizza una nuova condotta di re-immissione con modalità d'ostacolo, ma più semplicemente una estensione (in termini quantitativi) della originaria condotta tipica, estensione cui corrisponde uno slittamento temporale del momento nel quale la fattispecie concreta si realizza compiutamente. Con la conseguenza che il termine dal quale decorre la prescrizione corrisponde a quello dell'ultima modalità di re-investimento (nel medesimo veicolo). Non può in proposito sfuggire che nell'autoriciclaggio l'agente può decidere di non re-investire gli utili nell'originario veicolo con caratteristiche "ostacolanti".

2. L'oggetto materiale e il delitto-presupposto

Oggetto delle condotte vietate sono, stando al dettato normativo, «il denaro, i beni o le altre utilità»: anche in questo caso il legislatore ha preferito percorrere strade consuete, partendo dal *denaro* e proseguendo con formule via via più ampie (i *beni* e, infine, le *altre utilità*). Si tratta di una clau-

sola che non crea soverchi problemi interpretativi: nessun dubbio che l'elencazione rimandi a qualsiasi cespite (mobile o immobile) che abbia una consistenza economico-patrimoniale, dotato quindi di un valore di scambio apprezzabile.

Decisiva, com'è ovvio in figure incriminatrici di tal genere, la provenienza del bene, descritta dalla legge con la formula «provenienti dalla commissione» di un «delitto non colposo». La chiarezza della disposizione lascia poco spazio all'esegesi, una volta precisato che la provenienza – in assenza di specificazione normativa – potrà essere anche intesa come indiretta (si potrà dunque ipotizzare che le disponibilità siano il provento di un precedente riciclaggio)¹².

Il tema della provenienza del delitto presupposto reca con sé il problema dell'applicabilità della nuova figura d'incriminazione alle ipotesi nelle quali il delitto non colposo dal quale originano i beni oggetto di autoriciclaggio sia stato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p. Per la soluzione negativa si è espressa autorevole dottrina¹³, sostanzialmente osservando che il richiamo al delitto presupposto integra un frammento della condotta tipica, come tale a pieno titolo rientrante nell'area del divieto di irretroattività costituzionalmente presidiato dall'art. 25, comma 2, Cost.

La conclusione, pur efficacemente argomentata, non riesce tuttavia convincente¹⁴. Sta in principio il rilievo che la condotta proscritta dall'art. 648-ter.1 c.p. non punisce il mero possesso dei beni di provenienza delittuosa (istituendo un obbligo, per vero inesistente, di “ripulitura” legale, a tacer del fatto che un obbligo di tal fatta sarebbe forse discutibile di fronte al principio del *nemo tenetur se detegere*)¹⁵.

¹² In precedenza (v. MUCCIARELLI, *op. cit.*) avevo ipotizzato che la provenienza rilevante potesse promanare anche da una condotta di autoriciclaggio commessa prima dell'entrata in vigore dell'art. 648-ter.1 c.p.: tale opinione è stata sottoposta a critica da D'ALESSANDRO, *op. cit.*, 22, che pur concorda sull'impostazione generale della questione, ma dissente da tale ulteriore esito. Le ragioni critiche addotte in relazione a detto ulteriore esito mi paiono convincenti, sicché rivedo la mia opinione in proposito, convenendo con quella del citato Autore.

¹³ Cfr. BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont. – riv. trim.*, 1/2015, 93 ss.

¹⁴ Nel medesimo senso PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, cit., 62 s.; GULLO, *Autoriciclaggio*, cit., 13 s.

¹⁵ Si tenga presente, per avere un riferimento immediato, che neppure la procedura per la c.d. *Voluntary Disclosure* dettata dalla legge n. 186/2014 ha contenuto obbligatorio